



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BERGAMO

IL PRESIDENTE f.f. della seconda sezione,

Rilevato che occorre provvedere d'urgenza in applicazione dell'art. 27 del decreto legge n. 137/2020 ed in mancanza del Presidente della CTP, cessato dall'incarico per raggiunto limite di età.

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo *"stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*, fino al 31 gennaio 2021;

visto l'articolo 27 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n° 137;

visto il decreto n. 25/2020 in data 30.10.2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

rilevato che nella Regione Lombardia, in cui si registra il più alto numero di contagi da Covid 19, sussistono le condizioni, previste dal comma 1 del citato art. 27 D. L. 28 ottobre 2020, n° 137, per l'adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (giudici tributari, personale amministrativo e parti) nonché la previsione nel nuovo DPCM di limiti e divieti alla mobilità regionale e interregionale;

ritenuto che, allo stato, non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

rilevato che *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"* (art. 27 comma 2 D.L. n. 137/2020);

considerato che *"nel caso in cui sia chiesta la discussione"*, nei termini sopra indicati, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, *"si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica"* (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini), con la precisazione che *"in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio"* (art. 27 co. 2 D.L. n. 137/2020);

ritenuto che tali disposizioni debbano trovare applicazione, sussistendone la medesima *ratio*, anche per le sospensive e i giudizi di ottemperanza;

osservato che è possibile che i difensori depositino l'istanza "per insistere nella discussione" nei due giorni antecedenti l'udienza, con conseguente rinvio della stessa e che in tali casi appare opportuno, al fine di evitare la presenza in Commissione sia delle parti sia eventualmente del Collegio (alla luce della previsione di cui al capo successivo), che il Presidente del Collegio disponga il rinvio non in udienza, ma con decreto preudienza, per consentire il rispetto dei termini (almeno 10 e 5 gg. prima dell'udienza per memorie conclusionali e di replica);

preso atto che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Bergamo *"sono esonerati su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata"* (art. 27, comma 3 D.L. n. 137/2020);

considerato che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio da parte di più componenti potrebbe rendere difficoltoso il funzionamento della sezione;

ritenuto di poter superare tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento;

P. Q.M.

DISPONE, per le udienze del 9.11.2020 e 23.11.2020, quanto segue:

- 1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- 2) nel caso in cui sia chiesta la discussione, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- 3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al punto 2), la controversia è rinviata, con decreto preudienza del Presidente del Collegio, ad altra data che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
- 4) è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto mediante utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento.

Si comunichi alle parti interessate alle udienze sopra indicate, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della CTR della Lombardia, ai componenti della II sezione della CTP di Bergamo, al suo Direttore, al segretario di sezione, al Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo, al Garante del Contribuente della Regione Lombardia.

Bergamo, 4 novembre 2020

Il Presidente

Enrico Fischetti

